

XIX legislatura

A.S. 1374:

**“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27
dicembre 2024, n. 201, recante misure
urgenti in materia di cultura”
(Approvato dalla Camera dei deputati)**

Febbraio 2025

n. 223



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, «A.S. 1374: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL223, febbraio 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

| | |
|--|----|
| PREMESSA | 1 |
| Articolo 1 (<i>Piano Olivetti per la cultura</i>)..... | 1 |
| Articolo 2 (<i>Progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato</i>) | 3 |
| Articolo 3, commi 1-4 (<i>Misure urgenti in materia di editoria e di librerie</i>)..... | 7 |
| Articolo 4 (<i>Celebrazione del venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio</i>) | 11 |
| Articolo 5 (<i>Misure urgenti relative alle istituzioni culturali</i>) | 13 |
| Articolo 6 (<i>Misure urgenti in materia di Bonus cultura 18app, Carta della cultura Giovani e Carta del merito</i>) | 16 |
| Articolo 7 (<i>Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo</i>) | 16 |
| Articolo 8 (<i>Misure urgenti in materia di formazione</i>)..... | 17 |
| Articolo 9 (<i>Disposizioni urgenti in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale</i>)..... | 18 |
| Articolo 10 (<i>Misure urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale</i>) | 19 |
| Articolo 11 (<i>Misure urgenti concernenti il Ministero della cultura</i>)..... | 23 |
| Articolo 12 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)..... | 25 |

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articolo 1 (*Piano Olivetti per la cultura*)

L'articolo, modificato dalla Camera dei deputati, al comma 1, lettere a) - *e-quater*), affida al Ministro della cultura il compito di adottare, con proprio decreto, un nuovo Piano, denominato "Piano Olivetti per la cultura", ispirato alla figura di Adriano Olivetti, e dedicato a favorire lo sviluppo della cultura, a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, nonché a valorizzare le biblioteche, la filiera dell'editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici e culturali. Durante l'esame presso la Camera sono stati inseriti, tra le finalità del piano, ulteriori riferimenti alla cultura del movimento, alla promozione dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, alla promozione della digitalizzazione del patrimonio librario e dell'alfabetizzazione digitale, della produzione culturale e artistica giovanile, alla diffusione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini, oltreché alla necessità di coinvolgere il Terzo settore nelle attività di rigenerazione culturale delle periferie

Il comma 2 prevede che il citato Piano sia adottato, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport limitatamente alle disposizioni di cui al precedente comma 1, lettera b), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Dispone altresì che il Piano Olivetti sia adottato in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e tenuto conto delle previsioni del Piano d'azione di cui all'articolo 34 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60.

Il comma *2-bis*, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che presso l'Ufficio di gabinetto del Ministro della cultura è istituita una posizione dirigenziale di livello generale, avente funzioni di supporto alle attività svolte ai fini dell'attuazione dei precedenti commi 1 e 2, con corrispondente incremento di n.1 unità dirigenziale di livello generale della dotazione organica del medesimo Ministero. Il Ministero della cultura è pertanto autorizzato a conferire un incarico di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli oneri corrispondenti, pari a 247.163 euro per l'anno 2025 e a 296.596 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

La RT annessa al ddl iniziale riferisce che la disposizione prevede l'adozione, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia, del "Piano Olivetti per la cultura".

Assicura che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che il Piano sarà adottato nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura **il rappresentante del Governo** ha confermato che l'attuazione del Piano Olivetti per la cultura, disciplinato dall'articolo 1, sarà curata dal Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale e dal Dipartimento per le attività culturali del Ministero della cultura nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola generale di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12, anche mediante una razionalizzazione dell'utilizzo delle medesime risorse¹.

Le integrazioni e modifiche apportate all'esito dell'esame svoltosi in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica annesso al ddl iniziale non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, tenuto conto che l'adozione del Piano per la cultura, con uno o più decreti ministeriali, dovrà avvenire nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, come peraltro confermato dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura, sarebbe comunque opportuno indicare puntualmente le risorse non vincolate da fattori legislativi che potrebbero essere destinate allo stesso Piano.

Per i profili di quantificazione del comma 2-*bis*, introdotto dalla Camera, che istituisce presso l'Ufficio di gabinetto del Ministro della cultura una posizione dirigenziale di livello generale dedicata all'attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 2, con corrispondente incremento di n.1 unità dirigenziale di livello generale della dotazione organica del medesimo Ministero, pur verificando in linea di massima la prudenzialità dell'onere annuo complessivo previsto a decorrere dal 2026², andrebbe comunque fornita una RT con l'indicazione delle mensilità ipotizzate per la stima degli oneri relativamente al 2025 nonché l'illustrazione dei dati e dei parametri utilizzati per la quantificazione, compresi gli aggiornamenti contrattuali previsti dalla normativa vigente. Andrebbero altresì fornite conferme in merito alla sostenibilità dell'affidamento dell'incarico dirigenziale di livello generale a valere dell'organico di "fatto" esistente presso il MIC.

¹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 29 gennaio 2025, pagina 179.

² Il Conto Annuale della R.G.S. aggiornato al 2022 indica in corrispondenza della posizione di dirigente di livello generale (I fascia) del MIC una retribuzione media annua lorda (lordo-Stato) di 219.867 euro, di cui 65.480 euro di componenti riferibili al trattamento economico fondamentale (Tabellare, I.I.S., R.I.A.) e 155.387 euro di componenti accessorie (retribuzione di posizione, parte fissa e variabile, e di risultato), a cui vanno aggiunti gli oneri contributivi posti a carico del dipendente e gli aggiornamenti contrattuali intervenuti per il triennio 2022-2024 (5,78%) e per il triennio 2025-2027. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2022, tavole sul sito *internet* del dipartimento.

Quanto ai profili di copertura, posto che ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, andrebbero fornite informazioni sulle disponibilità ivi esistenti, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli interventi di spesa già programmati per le medesime annualità³.

Articolo 2

(Progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato)

Il comma 1 stabilisce che, al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali nelle materie di propria competenza, il Ministero della cultura istituisce una unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato.

Il comma 2 dispone che la suddetta unità di missione, nei limiti delle competenze attribuite al Ministero della cultura e di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento di progetti e interventi di cooperazione culturale con Stati e Organizzazioni internazionali africane; b) promuove il dialogo tra enti e istituzioni culturali italiani e quelli degli Stati africani e del Mediterraneo allargato e sostiene la realizzazione di progetti di rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno; c) coordina i programmi di ricerca e alta formazione promossi dal Ministero della cultura a beneficio di enti e istituzioni dell'Africa e del Mediterraneo allargato e promuove forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano.

Il comma 3 statuisce che l'unità di missione opera fino alla data del 31 dicembre 2028 alle dirette dipendenze dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura.

Il comma 4 stabilisce che l'Unità di missione è composta da:

- un dirigente di livello generale con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 4, *5-bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- due dirigenti di livello non generale con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi *5-bis* e 6 del medesimo decreto legislativo;
- cinque unità di personale non dirigenziale individuate tra il personale dei ruoli del Ministero della cultura ovvero tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il predetto personale, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, viene collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Il comma 5 dispone che agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 866.069 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

³ La legge di bilancio per triennio 2025-2027 ha previsto in Tabella A per il Ministero della cultura uno stanziamento di 42,6 milioni di euro per il 2025 e di 41,9 milioni di euro annui per il 2026 e a decorrere dal 2027.

Il comma 6 prevede che presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita una posizione dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano, con corrispondente incremento di una unità dirigenziale di livello generale della dotazione organica del predetto Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per le finalità di cui al comma in esame, a conferire un incarico di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri pari a 245.526 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il comma 7 statuisce che l'ufficio di cui al comma 4 e il dirigente generale a cui è conferito l'incarico di cui al comma 6, operano in stretto raccordo e coordinamento con la Cabina di regia del Piano Mattei di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161. I dirigenti generali di cui ai commi 4 e 6 partecipano alle sedute della predetta Cabina di regia.

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce che i commi da 1 a 5 prevedono l'istituzione di una Struttura di missione presso il Ministero della cultura operante fino alla data del 31 dicembre 2028, composta da n.1 dirigente di livello generale con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da n.2 dirigenti di livello non generale con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e da n.5 unità di personale non dirigenziale individuate tra il personale dei ruoli del Ministero della cultura, ovvero, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche. Le posizioni dirigenziali della predetta Struttura di missione, in quanto temporanee, sono considerate al di fuori della dotazione organica del Ministero della cultura.

Gli oneri sono quantificati come segue:

| MINISTERO DELLA CULTURA | Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi) | Retribuzione di posizione fissa | Retribuzione di posizione variabile | Retribuzione di risultato | Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato) | Retribuzione procapite totale lordo stato | incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78% | incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40% | RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024 & 5,40% CCNL 2025-2027 | UNITA' AUTORIZZATE | Onere annuo complessivo |
|--|---|---------------------------------|---|---|---|---|--|--|---|--------------------|-------------------------|
| DIRIGENTE I fascia (Prima pos. retributiva) | 60.102,87 | 39.803,20 | 61.815,00 | 31.826,49 | 72.475,81 | 266.023,37 | 15.376,15 | 15.195,57 | 296.595,09 | 1 | 296.595,09 |
| MINISTERO DELLA CULTURA | Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi) | Retribuzione di posizione fissa | Retribuzione di posizione variabile VALORE MASSIMO lordo dipendente | Retribuzione di risultato lordo dipendente | Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato) | Retribuzione procapite totale lordo stato | incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78% | incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40% | RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024 & 5,40% CCNL 2025-2027 | UNITA' AUTORIZZATE | Onere annuo complessivo |
| DIRIGENTE II fascia | 47.015,77 | 13.345,11 | 31.000,00 | 14.605,66 | 39.840,36 | 145.806,90 | 8.427,64 | 8.328,66 | 162.563,20 | 2 | 325.126,40 |
| MINISTERO DELLA CULTURA | Stipendio CCNL 2019-2021 (12 mensilità) | Tredicesima | Indennità di amministrazione | Trattamento economico accessorio (lordo dipendente) | Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria) | | | | Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato) | UNITA' AUTORIZZATE | Onere annuo complessivo |
| Funzionari | 23.501,93 | 1.958,49 | 4.529,28 | 5.553,68 | 13.326,10 | | | | 48.869,48 | 5 | 244.347,40 |
| | | | | | | | | | TOTALE | 8 | 866.068,89 |

Agli oneri, pari a 866.069 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Sul comma 6 evidenzia che istituisce una posizione dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano, con corrispondente incremento di una unità dirigenziale di livello generale della dotazione organica del predetto Ministero. Per tale finalità il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire un incarico di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Gli oneri sono quantificati nella tabella seguente:

| Dirigenti generali | Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi) (A) | Retribuzione di posizione fissa (B) | Retribuzione di posizione variabile (C) | D= A+B+C | Oneri riflessi E=D*(38,38 %) | Retribuzione di risultato medio (F) | Oneri riflessi su retribuzione risultato G=F*(32,70 %) | Retribuzione procapite totale lordo stato (H) | incremento contrattuale CCNL 2022-2024 L=(H-I)*5,78 % | Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%) | RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024 e 5,40% CCNL 2025-2027 |
|-------------------------|--|-------------------------------------|---|------------|------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|--|---|
| Incari studio e ricerca | 60.102,87 | 39.803,20 | 49.328,58 | 149.234,65 | 57.276,26 | 10.329,14 | 3.377,63 | 220.217,68 | 12.728,58 | 12.579,10 | 245.525,36 |

Agli oneri pari a 245.526 euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La disposizione di cui al comma 7, volta a prevedere che i dirigenti di livello generale di cui ai commi 4 e 6 partecipano alle sedute della Cabina di regia del Piano Mattei di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, ha carattere ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica annesso al ddl iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

| Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | | |
|-----|---|------------------|-----|---------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| 1 | Istituzione di una unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato | | S | C | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| | | effetti riflessi | E | TC | | | | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 5 | Riduzione Tabella A – CULTURA | | S | C | | -0,9 | -0,9 | -0,9 | | -0,9 | -0,9 | -0,9 | | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| 6 | Istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano | | S | C | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| | | effetti riflessi | E | TC | | | | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004 | | S | C | | -0,2 | -0,2 | -0,2 | | -0,2 | -0,2 | -0,2 | | -0,2 | -0,2 | -0,2 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione va preliminarmente evidenziato che la norma in esame reca un'autorizzazione di spesa in favore del Ministero della cultura, da intendersi come limite massimo di spesa, per le annualità del quadriennio 2025-2028, ai fini della istituzione della struttura di missione a cui è assegnato il compito di curare iniziative di cooperazione culturale con i paesi dell'Africa e del Mediterraneo allargato.

Pur considerando che la RT fornisce il quadro dettagliato dei dati e parametri considerati nella quantificazione degli oneri di spesa, va tuttavia evidenziato che la definizione degli oneri complessivi è calibrata sulla stima dei soli fabbisogni relativi alle risorse umane da assegnare alla unità di missione. Non vi sono invece indicazioni sulle spese di funzionamento né sulla loro sostenibilità a carico delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente per il Ministero della cultura, con particolare riferimento alle esigenze di supporto linguistico e di interpretariato ed ai rimborsi e ai trattamenti economici previsti per le spese di missione.

Sul punto, pur considerando le rassicurazioni acquisite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁴, andrebbero fornite stime delle predette spese, da raffrontare con le dotazioni dell'Ufficio di gabinetto e della Direzione generale affari europei e internazionali già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente.

Quanto allo scrutinio degli oneri retributivi riguardanti la dotazione organica prevista per la struttura di missione, risulta in linea di massima verificata la piena prudenzialità dei dati⁵ sia in merito ai 3 dirigenti (n. 1 di livello generale e n. 2 di livello non generale)

⁴ In particolare il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame in V commissione, si è limitato ad assicurare che agli oneri connessi all'operatività dell'Unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato si potrà provvedere nell'ambito delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali destinate a legislazione vigente all'Ufficio di Gabinetto e alla Direzione generale Affari europei e internazionali del medesimo Ministero. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 29 gennaio 2025, pagina 179.

⁵ Relativamente alla posizione dirigenziale di livello generale del Ministero della cultura, il Conto Annuale della R.G.S., aggiornato al 2022, indica una retribuzione media annua complessiva pari a 219.867 euro, di cui 64.480 euro di componenti riferibili al trattamento economico fondamentale (Tabellare, I.I.S., r.i.a.) e 155.387 euro di componenti accessorie (indennità di posizione fissa e variabile e di risultato). Per i dirigenti di seconda fascia,

che alle 5 unità di qualifica non dirigenziale appartenenti alle PA (ad esclusione del comparto scuola). Tuttavia, poiché il dato retributivo relativo ai 5 funzionari riportato dalla RT è aggiornato al C.C.N.L. 2019-2021, andrebbero aggiunti gli incrementi contrattuali riconosciuti per il triennio 2022-2024 (5,78%), analogamente a quanto riportato in relazione alle posizioni dirigenziali.

Per i profili di copertura, posto che il comma 5 stabilisce che si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2024-2026 utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, non si formulano osservazioni posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Sul comma 6, alla luce dei dati e dei parametri considerati dalla RT per la stima degli oneri previsti, che appaiono ad un primo esame prudenziali⁶ e comprensivi degli aggiornamenti contrattuali previsti per il triennio 2022-2024, nulla da osservare.

Per i profili di copertura, posto che il Governo ha confermato che il FISPE reca le occorrenti disponibilità, non ci sono osservazioni⁷.

Nulla da osservare anche in merito allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Quanto al comma 7, convenendo con la RT in merito alla natura ordinamentale della disposizione, che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Articolo 3, commi 1-4 ***(Misure urgenti in materia di editoria e di librerie)***

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età. Con una modifica apportata dalla Camera dei deputati si è data priorità alle aperture in aree interne e svantaggiate o in aree prive di librerie o di biblioteche statali aperte al pubblico; nell'ambito delle risorse stanziare, 1 milione di euro è destinato alle iniziative avviate nel territorio di comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge

il Conto indica una retribuzione media annua complessiva pari a 106.653 euro, di cui 44.867 euro di componenti riferibili al trattamento economico fondamentale (Tabellare, I.I.S., r.i.a.) e 61.776 euro di componenti accessorie (indennità di posizione fissa e variabile e di risultato). Per il personale della III area (Funzionari), la retribuzione media annua è di 38.463 euro, di cui 27.095 euro di componenti fondamentali e 11.367 euro di componenti accessorie. Tale importi vanno integrati con la contribuzione a carico del dipendente pari all'8,5%. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2022, tavole sul sito *internet* del Dipartimento.

⁶ Il Conto Annuale della R.G.S. aggiornato al 2022 indica una retribuzione media annua dei dirigenti di I fascia del Ministero dell'economia e delle finanze di 221.029 euro, di cui 67.081 euro di componenti riferibili al trattamento economico fondamentale (Tabellare, I.I.S., R.I.A.) e 153.948 euro di componenti accessorie (retribuzione di posizione di parte fissa e variabile e di risultato). Tale importi vanno integrati con la contribuzione a carico del dipendente pari all'8,5%. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2022, tavole sul sito *internet* del Dipartimento.

⁷ La dotazione del fondo nel bilancio 2025-2027, a valere sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è pari a 335.744.739 euro per l'anno 2025, a 623.540.637 euro per l'anno 2026 e a 710.060.326 euro per l'anno 2027.

6 ottobre 2017, n. 158, nei quali non esista un altro punto di rivendita di libri, anche qualora l'attività libraria non sia svolta in misura prevalente e se essa rappresenta almeno il 30 per cento dell'attività.

Il comma 2, come modificato, istituisce al primo periodo un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico, le librerie di prossimità e le librerie di qualità esistenti sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della cultura. Il secondo periodo precisa che le risorse indicate sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico statali, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge n. 534 del 1996, e della legge n. 549 del 1995, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale.

Il comma 3 statuisce che, per coprire gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari 4 milioni di euro per l'anno 2024, 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

- quanto agli oneri per il 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-bis, della legge n. 234 del 2021⁸;
- quanto ai 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e ai 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Il comma 4 demanda ad uno o più decreti del Ministro della cultura la definizione delle modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato e previo parere della Conferenza unificata. Tali decreti dovranno essere adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento.

Il comma 5 istituisce un fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato ad ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo.

Il comma 6 statuisce che le modalità di riparto del predetto fondo sono definite da uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento.

Ai sensi del comma 7 agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

⁸ Relativa alla "Carta della cultura Giovani", concessa a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età, e alla "Carta del merito", concessa ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la Carta della cultura Giovani.

La RT evidenzia che con i commi 1-4 si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della cultura di un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024 per favorire l'apertura di nuove librerie da parte di giovani fino a 35 anni e di un fondo con dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'acquisto di libri, anche in formato digitale, da parte delle biblioteche statali aperte al pubblico.

Ai relativi oneri, pari 4 milioni di euro per l'anno 2024, 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-*bis* (Carta cultura giovani), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), quanto a 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Si prevede altresì che alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Sui commi 5-7 si limita a descrivere le norme.

Nel corso dell'esame in prima lettura **il rappresentate del Governo** ha evidenziato che lo stanziamento di risorse predisposto ai commi 1 e 2, pari a complessivi 34 milioni di euro, per il triennio 2024-2026, in favore della filiera dell'editoria libraria, reca interventi che, per espressa previsione delle norme, sono coerenti con le finalità del Piano di cui all'articolo 1⁹.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica annesso al ddl iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti ed in conto capitale:

(milioni di euro)

| Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | | | |
|-----|---|-----|-----|---------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|--|--|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 1 | Istituzione di un fondo al fine di favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età | S | C | 4,0 | | | | | 4,0 | | | | | 4,0 | | | |

⁹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 29 gennaio 2025, pagina 180.

| Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | | | |
|-----|--|-----|-----|---------------------------|-------|------|------|------------|-------|------|------|---------------------|------|-------|------|--|--|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 2 | Istituzione di un fondo al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico e le librerie di prossimità esistenti sul territorio nazionale | S | K | | 24,8 | 5,2 | | | 24,8 | 5,2 | | | | 24,8 | 5,2 | | |
| 3 | Riduzione delle risorse per la Carta elettronica a favore dei 18enni residenti nel territorio nazionale per lo sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale, di cui all'art. 1, c. 357-bis, della L. 234/2021 | S | C | -4,0 | | | | -4,0 | | | | | | -4,0 | | | |
| | Riduzione Tabella B – CULTURA | S | K | | -24,8 | -5,2 | | | -24,8 | -5,2 | | | | -24,8 | -5,2 | | |
| | Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008 | S | K | | | | | | -4,0 | | | | | | -4,0 | | |
| 5 | Istituzione di un fondo al fine di ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate a cultura, spettacolo e settore audiovisivo | S | C | 10 | | | | 10 | | | | | | 10 | | | |
| 7 | Riduzione Tabella A – CULTURA | S | C | -10 | | | | -10 | | | | | | -10 | - | | |

Al riguardo, per i profili di quantificazione dei commi 1 e 2, poiché si prevedono autorizzazioni di spesa in favore del Ministero della cultura, rispettivamente, per il 2024 e per il biennio 2025-2026, che appaiono predisposte come limiti massimi di spesa, nulla da osservare.

Relativamente agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'istituzione del fondo di 4 milioni di euro per favorire l'apertura di librerie da parte di giovani fino a 35 anni (comma 1), indicati nel prospetto riepilogativo per l'anno 2024 in termini di saldo netto da finanziare e, per l'anno 2025, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, alla luce dei chiarimenti pervenuti nel corso dell'esame in prima lettura sulle ragioni per cui l'imputazione contabile è stata differita di un anno rispetto alla registrazione della competenza finanziaria¹⁰, nulla da osservare.

Relativamente alla copertura degli oneri per il 2024 mediante riduzione delle risorse destinate alla "Carta cultura giovani" e alla "Carta del merito"¹¹, si ricorda che era

¹⁰ Il rappresentante del Governo ha infatti evidenziato che "gli effetti finanziari, in termini di fabbisogno (...) sono stati registrati nell'annualità 2025 in ragione del fatto che il provvedimento in esame è entrato in vigore in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario 2024 e che la determinazione delle modalità di utilizzo del medesimo fondo è demandata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, a uno o più decreti del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 29 gennaio 2025, pagina 179.

¹¹ Capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero della cultura. In proposito, si segnala che sullo stesso, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, è stato accantonato, in corrispondenza della data di pubblicazione del presente decreto-legge, un importo equivalente alla voce di copertura in commento con disponibilità residue, alla data del 31 dicembre 2024, pari a 56.251.377 euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema Datamart/RGS, interrogazione.

previsto in bilancio uno stanziamento di 190 milioni di euro annui. Non si formulano pertanto osservazioni, atteso l'utilizzo solo parziale delle risorse autorizzate per la concessione della Carta elettronica in favore dei diciottenni registrato nel corso dell'annualità 2024.

Anche per quanto concerne la seconda modalità di copertura, mediante il ricorso agli accantonamenti riferibili al Ministero della cultura iscritti in Tabella B, i cui oneri sono previsti per il 2025 e 2026, dal momento che l'accantonamento reca le necessarie disponibilità non si formulano osservazioni.

Per quanto riguarda la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, rammentando le specifiche finalità di tale strumento, che tale stanziamento è di sola cassa e alla luce delle rassicurazioni intervenute in prima lettura¹² in merito all'adeguatezza delle residue disponibilità a valere sui richiamati stanziamenti a fronte degli interventi di spesa eventualmente già programmati¹³, non ci sono osservazioni.

Per i profili di quantificazione del comma 5, considerato che la disposizione si limita a prevedere una autorizzazione di spesa per il 2025 predisposta come limite massimo e tenuto conto della rimodulabilità del relativo onere, non ci sono osservazioni.

Riguardo ai profili di copertura del comma 7 non si formulano osservazioni, dal momento che il relativo accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 2, comma 5, 4, comma 1, e 5, comma 3, del provvedimento in esame.

Articolo 4

(Celebrazione del venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio)

L'articolo autorizza la spesa di 800 mila euro per l'anno 2025 al fine di celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

¹² Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 29 gennaio 2025, pagina 180.

¹³ A tale proposito, la relativa dotazione è riferita al capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca una dotazione iniziale pari a 612.867.832 euro per l'anno 2025. Si ricorda che l'articolo 1, comma 885, della legge di bilancio per il 2025 ha mutato la denominazione del predetto Fondo prevedendo che esso sia destinato alla compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, con ciò consentendo la compensazione di effetti finanziari imprevisi non conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

La RT evidenzia che la proposta normativa reca l'autorizzazione di spesa di 800 mila euro per l'anno 2025 per la celebrazione del venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, **il rappresentante del Governo** ha precisato che la quantificazione degli oneri è stata effettuata tenendo conto che la suddetta celebrazione, qualificata come evento internazionale di alto livello, si svolgerà in due giornate e sarà preceduta da due conferenze di livello internazionale, nonché stimando un numero di partecipanti alla celebrazione e ai due eventi preparatori pari a n. 200 unità per ciascun evento¹⁴.

Si evidenziano di seguito i criteri per quantificare l'onere finanziario necessario e valutarne la relativa adeguatezza e congruità finalizzata alla completa attuazione delle attività necessarie alla celebrazione dell'anniversario.

| Tipologia di spesa | Importo |
|--|----------------|
| Spese per la sede degli eventi e le relative forniture | 100.000 |
| Spese di supporto e servizi informatici | 140.000 |
| Spese di informazione e promozione degli eventi | 60.000 |
| Spese di stampa | 12.000 |
| Spese di sicurezza | 45.000 |
| Spese per i servizi medici di supporto | 5.000 |
| Spese di pulizia | 8.000 |
| Spese per l'alloggio delle Autorità politiche, degli staff e degli interpreti | 30.000 |
| Sito web e spese per la comunicazione | 150.000 |
| Servizio di interpretariato | 50.000 |
| Spese catering, cene e cena istituzionale dell'evento (Ministri, delegazioni e partecipanti) | 80.000 |
| Spese per le agenzie e il coordinamento degli eventi | 30.000 |
| Spese di trasporto delle delegazioni | 90.000 |

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica annesso al ddl iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori/minori spese correnti:

¹⁴ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 29 gennaio 2025, pagina 180 e allegato pagina 193.

(milioni di euro)

| Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | |
|-----|---|-----|-----|---------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Celebrazione del venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio | S | C | | 0,8 | | | | 0,8 | | | | 0,8 | | |
| 1 | Riduzione Tabella A – CULTURA | S | C | | -0,8 | | | | -0,8 | | | | -0,8 | | |

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che l'autorizzazione di spesa è configurata come limite massimo e che gli oneri ad essa sottesi sono chiaramente rimodulabili, non ci sono particolari osservazioni.

Prendendo atto dei dettagliati elementi forniti dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in prima lettura relativamente ai fabbisogni di spesa previsti per le celebrazioni, che confermano la congruità delle risorse stanziare, andrebbero comunque forniti i parametri considerati per la stima dei singoli oneri indicati.

Sui profili di copertura, posto che si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, non si formulano osservazioni dal momento che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Articolo 5

(Misure urgenti relative alle istituzioni culturali)

L'articolo, modificato dalla Camera dei deputati, destina alla Giunta storica nazionale, all'Istituto italiano per la storia antica, all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, all'Istituto italiano di numismatica e alla Domus mazziniana, un contributo, a decorrere dal 2025, pari, complessivamente, a 2 milioni di euro.

Il comma 1 prevede la concessione di un contributo annuo, a decorrere dal 2025, ad alcuni degli istituti che sono sottoposti all'attività di coordinamento della Giunta storica nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255:

- a) 700 mila euro per la Giunta storica nazionale;
- b) 300 mila euro per l'Istituto italiano per la storia antica;
- c) 400 mila euro per l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;
- d) 200 mila euro all'Istituto italiano di numismatica;
- d-bis) 200.000 euro per la Domus mazziniana.

Il comma 2 stabilisce che il contributo di cui sopra è destinato, per il 40 per cento, alle spese relative allo svolgimento delle attività istituzionali, mentre il restante 60 per cento alle spese di funzionamento. Il contributo è erogato dal Ministero della cultura entro il 30 giugno di ciascun anno. Gli enti menzionati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono al Ministero della cultura una relazione sull'impiego del contributo medesimo. Il medesimo comma 2 prevede, inoltre, che alla Giunta storica nazionale sia riconosciuto un ulteriore contributo annuo di 200 mila euro a decorrere dal 2025, erogato anch'esso entro il 30 giugno di ogni anno, per la promozione e la realizzazione di edizioni critiche di opere di personalità rilevanti del XIX e XX secolo.

Il comma 3 specifica che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

La RT riferita al testo iniziale rileva che l'articolo prevede un contributo, a decorrere dall'anno 2025, ripartito come segue tra gli istituti interessati, destinato per il 40 per cento alle spese relative allo svolgimento delle attività istituzionali e per il restante 60 per cento alle spese di funzionamento:

- a) 700 mila euro per la Giunta storica nazionale;
- b) 300 mila euro per l'Istituto italiano per la storia antica;
- c) 400 mila euro per l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;
- d) 200 mila euro per l'Istituto italiano di numismatica.

Alla Giunta storica nazionale è altresì riconosciuto un ulteriore contributo annuo di 200 mila euro per la promozione e la realizzazione di edizioni critiche di opere di personalità rilevanti del XIX e XX secolo.

Ai relativi oneri, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Le integrazioni e modifiche approvate nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

La relazione illustrativa evidenzia che gli istituti operanti nel campo della ricerca storica, inseriti nel sistema strutturato a rete coordinato dalla Giunta storica nazionale, sono sette: l'Istituto italiano per la storia antica, l'Istituto storico italiano per il medio evo, l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, l'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, l'Istituto italiano di numismatica e la Domus Mazziniana, oltre alla medesima Giunta. Secondo la relazione illustrativa, dei sette Istituti della rete, soltanto tre sono finanziati per legge. Essi sono, in particolare: l'Istituto storico italiano per il medioevo, finanziato ai sensi della legge 23 settembre 2011, n. 169; l'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, finanziato ai sensi del comma 341 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; la Domus mazziniana, finanziata ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 14 agosto 1952, n. 1230, e della legge regionale (Toscana) 25 febbraio 2010, n. 21. I rimanenti quattro istituti ricevono contributi pubblici esclusivamente attraverso la partecipazione a bandi regolamentati ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, che disciplina l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali.

Nel corso dell'esame in prima lettura **il rappresentante del Governo** ha precisato, riguardo alla Giunta storica nazionale, che la situazione della *Domus Mazziniana* non è assimilabile a quella delle altre istituzioni culturali destinatarie dei contributi, in quanto tale istituzione riceve dall'Università di Pisa tre unità di personale a tempo pieno a

supporto delle attività dell'ente, con oneri a carico del medesimo Ateneo, mentre le istituzioni finanziate non dispongono di personale in pianta stabile.

Ha poi segnalato la necessità di precisare, all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, che il contributo annuo pari a 200.000 euro è riconosciuto alla Giunta storica nazionale a decorrere dall'anno 2025, in conformità a quanto rappresentato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica al provvedimento in esame e a quanto indicato dalla clausola di copertura finanziaria di cui al comma 3 del medesimo¹⁵.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica annesso al ddl iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

| Co. | Lett. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | |
|-----|-------|--|-----|-----|---------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1-2 | a) | Contributo per la Giunta storica nazionale | S | C | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 1 | b) | Contributo per l'Istituto italiano per la storia antica | S | C | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1 | c) | Contributo per l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea | S | C | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1 | d) | Contributo per l'Istituto italiano di numismatica | S | C | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | | Riduzione Tabella A – CULTURA | S | C | | -1,8 | -1,8 | -1,8 | | -1,8 | -1,8 | -1,8 | | -1,8 | -1,8 | -1,8 |

Al riguardo, per i profili di quantificazione dei commi 1 e 2, che recano autorizzazioni di spesa a decorrere dal 2025 destinate ad integrare il finanziamento degli istituti di cultura richiamati, si evidenzia che il comma 2 stabilisce espressamente che i contributi di cui al comma 1 sono destinati per il 40 per cento alle spese relative allo svolgimento delle attività istituzionali e per il restante 60 per cento alle spese di funzionamento: andrebbero pertanto forniti elementi confermativi dell'adeguatezza di tale ultima componente di spesa, a fronte degli interventi e delle iniziative programmate da parte dei vari istituti a decorrere dal 2025.

Riguardo alla modifica apportata in prima lettura, che ha esteso la platea degli istituti culturali beneficiari dei contributi ministeriali includendovi anche la Domus mazziniana, a cui vengono destinati 200.000 euro annui a decorrere dal 2025, dal momento che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto non si hanno osservazioni da formulare.

Sui profili di copertura, poiché ai relativi oneri, come aggiornati dopo l'esame in prima lettura, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del

¹⁵ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 29 gennaio 2025, pagina 180.

fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, non si formulano osservazioni dal momento che il citato accantonamento presenta le occorrenti disponibilità.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, considerato che gli interventi di spesa previsti sono classificati di natura corrente, nulla da osservare.

Articolo 6

(Misure urgenti in materia di Bonus cultura 18app, Carta della cultura Giovani e Carta del merito)

L'articolo statuisce che i soggetti presso i quali è possibile utilizzare la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito», ai fini del pagamento del rimborso loro spettante, sono tenuti alla trasmissione della fattura entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa. Con previsione analoga, la medesima disposizione statuisce, inoltre, che, con riferimento al pagamento del credito maturato nell'ambito delle edizioni già concluse riferite all'iniziativa "Bonus cultura 18app", i medesimi soggetti sono tenuti alla trasmissione della fattura entro il termine del 31 marzo 2025.

A tal fine si inserisce all'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), dopo il comma 357-*quinquies*, il comma 357-*sexies*.

La RT evidenzia che l'articolo, che detta disposizioni in materia di tempi di trasmissione della fattura da parte dei soggetti presso i quali è possibile utilizzare la Carta della cultura Giovani e la Carta del merito, non reca nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica annesso al ddl iniziale non espone valori.

Al riguardo, dal momento che le norme si limitano alla definizione dei tempi di trasmissione della fattura da parte dei soggetti presso i quali è possibile utilizzare la Carta della cultura Giovani e la Carta del merito, non ci sono osservazioni.

Articolo 7

(Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo)

Il comma 1 novella l'articolo 63, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, disponendo l'iscrizione di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate anche delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione

Il comma 2 rende permanente - a decorrere dal 1° gennaio 2025 - la disciplina sperimentale il cui termine finale di applicazione è attualmente fissato al 31 dicembre 2024, la quale sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo che presentino determinate caratteristiche, con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Il comma 3 inserisce la lettera b-bis) all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 203/2017 in materia di classificazione delle opere cinematografiche, introducendo un nuovo criterio di classificazione delle opere cinematografiche denominato «opere non adatte ai minori di anni 10».

La RT segnala che il comma 1 prevede che le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione siano iscritte nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'art. 63, comma 1, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il comma 2 introduce misure di semplificazione in materia di autorizzazioni per gli spettacoli dal vivo, mentre il comma 3 integra le categorie nella classificazione delle opere cinematografiche.

Conclude assicurando che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica annesso al ddl iniziale non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 8

(Misure urgenti in materia di formazione)

L'articolo prevede che la Scuola dei beni e delle attività culturali assume la nuova denominazione di «Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali». La Scuola coordina i corsi di formazione erogati dal Ministero della cultura attraverso i propri uffici e istituti. Lo statuto determina le ulteriori attività di formazione e ricerca svolte dalla Scuola.

La RT riferisce che l'articolo non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva che la norma, infatti, non prevede contributi o finanziamenti a favore della Scuola, che ha personalità giuridica di diritto privato nella forma della Fondazione di partecipazione.

Nel corso dell'esame in prima lettura, **il rappresentante del Governo** ha rilevato l'opportunità di sopprimere la clausola di invarianza finanziaria inizialmente prevista al secondo periodo, alla luce della clausola generale di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12, riferita, tra gli altri, anche all'attuazione dell'articolo in esame. Tale modifica è stata recepita nel parere approvato¹⁶.

¹⁶ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 29 gennaio 2025, pagina 183.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica annesso al ddl iniziale non espone valori.

Al riguardo, per i profili d'interesse, non ci sono osservazioni.

Articolo 9

(Disposizioni urgenti in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale)

Il comma 1 prevede che, al fine di tutelare il patrimonio culturale, non sono soggetti a esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Il comma 2 stabilisce che i titolari dei centri di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 21, comma 2, della L. n. 196/2009 (corrispondenti alle unità organizzative di primo livello dei Ministeri e ai quali è affidata la realizzazione di ciascun programma di spesa dell'amministrazione interessata), individuano, periodicamente e con provvedimenti motivati, le somme destinate alle finalità di cui al comma 1, specificando per ciascuna: a) il vincolo normativo o provvedimentale di destinazione; b) la necessità della spesa; c) il nesso diretto con le funzioni essenziali di tutela o di valorizzazione.

Il comma 3 dispone che le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 1, vale a dire su fondi del Ministero della cultura non soggetti a esecuzione forzata in quanto destinati a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

Il comma 4 stabilisce che i provvedimenti mediante i quali i titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuano le somme destinate a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale sono trasmessi, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa contestualmente alla loro adozione. Dalla data della trasmissione il tesoriere rende immediatamente disponibili le somme indicate nei provvedimenti.

La RT riferisce che l'articolo, che detta disposizioni in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell'esame in prima lettura, **il rappresentante del Governo** ha riferito che le disposizioni in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale mirano ad arginare la portata del fenomeno dei pignoramenti, che ha interessato a più riprese il Ministero della cultura, determinando in molteplici circostanze il blocco di cantieri già aperti e di lavori in corso di svolgimento. A titolo esemplificativo, rappresenta che il Segretariato regionale per il Lazio, nell'anno 2021, ha subito il pignoramento di oltre 20 milioni di euro (per altro non riconducibile ad atti del medesimo istituto) con conseguente blocco di lavori riguardanti, tra l'altro, il Complesso ex Arsenale Pontificio e il Teatro Valle¹⁷.

¹⁷ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 29 gennaio 2025, pagina 180 e allegato pagina 194.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica annesso al ddl iniziale non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare in linea generale. Ad ogni modo, pur prendendo atto degli elementi informativi acquisiti nel corso dell'esame in prima lettura, sarebbero utili ulteriori dati documentativi sull'entità delle procedure esecutive in corso e sulle ragioni che le hanno determinate, considerato che gli stanziamenti riferibili al Ministero della cultura, per effetto delle norme in esame, vengono sottratti all'esecuzione forzata, che questi potrebbero risultare di ammontare non trascurabile alla luce del rilievo che assume la tutela del patrimonio culturale nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della cultura, e che i medesimi stanziamenti, secondo quanto attestato dalla relazione illustrativa, "frequentemente" costituiscono oggetto di pignoramenti.

Articolo 10

(Misure urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale)

Il comma 1 interviene sulla norma (articolo 1, comma 338, della L. n. 213/2023, legge di bilancio 2024) che consente al Ministero di destinare una quota dei proventi conseguiti in occasione di eventi culturali dai suoi uffici dotati di autonomia o dagli enti controllati o vigilati, tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. La novella precisa che tali risorse possono essere utilizzate anche per l'acquisizione a vario titolo dei beni culturali stessi.

Il comma 2 sostituisce alcuni riferimenti normativi, indirizzati a norme del vecchio codice dei contratti pubblici, con riferimenti a norme del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Tali riferimenti sono rispettivamente inseriti nella vigente disposizione che consente al Ministero della cultura di derogare alla previsione che impone l'adozione per ciascun affidamento di un provvedimento motivato in cui si dia conto dei vantaggi per la collettività qualora esso decida di avvalersi – a determinate condizioni e fino al 31 dicembre 2025 – della società Ales S.p.A. per lo svolgimento di attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura, nonché nella previsione secondo cui, anche al di fuori di tali ipotesi, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a proprie società *in house* dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico svolti negli istituti e nei luoghi della cultura, trova applicazione la disposizione relativa alle clausole sociali nei bandi relativi al settore dei beni culturali e del paesaggio.

Il comma 3 autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025 al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione museo di fotografia contemporanea. Ai relativi oneri, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione del Ministero della cultura per il finanziamento di iniziative ed interventi di spesa di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)¹⁸.

¹⁸ L'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) ha istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo – più volte rideterminato – con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale fondo, iscritto sul capitolo 1923 dello stato di previsione del Ministero della cultura, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di bilancio pari a 2.459.300 euro per l'anno 2025.

Il comma 3-*bis*, inserito in prima lettura, autorizza la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dal 2025 a favore della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, al fine di favorire la fruizione e la valorizzazione del Memoriale della Shoah di Milano. Ai relativi oneri si provvede: quanto a 100.000 euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del summenzionato Fondo per gli interventi del MIC di cui all'articolo 1, comma 632, della legge di bilancio 2023; quanto a 100.000 euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca; quanto a 100.000 euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Al comma 4, si dispone che la contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio – ufficio periferico del Ministero della cultura di cui è stata disposta la soppressione a completamento della riforma organizzativa del predetto Dicastero – continua a operare fino al 31 dicembre 2025, al fine di consentire l'esaurimento delle relative disponibilità residue.

Il comma 4-*bis*, inserito in prima lettura, interviene sul Fondo destinato a misure in favore degli enti locali previsto dai commi 898-901 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. In particolare, la lettera a) del nuovo comma modifica gli importi del fondo, aumentando di 5 milioni di euro la dotazione per il 2025 (da 31.967.000 euro a 36.967.000 euro), di 31,76 milioni di euro la dotazione per il 2026 (da 38.700.000 euro a 70.460.000 euro), e di 28,4 milioni di euro la dotazione per il 2027 (da 31.380.000 euro a 59.780.000 euro). Nel contempo, estende l'impiego anche a interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi, la ricerca e il digitale e proroga da trenta a sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio il termine per l'adozione di uno o più D.P.C.M. di riparto dei fondi, che rimangono assegnati secondo gli atti di indirizzo parlamentare (lettera b)).

Il comma 4-*ter* dispone che la copertura di spesa sia individuata sugli importi rimasti ancora disponibili, a seguito dell'approvazione della legge di bilancio per il 2025, sul fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 884 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

La RT rileva sui commi 1, 2 e 4 che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevedendo che il Ministero della cultura possa destinare una quota di proventi conseguiti in occasione, tra l'altro, di concerti, mostre, manifestazioni culturali anche per l'acquisto a vario titolo dei beni culturali, oltre che, come già prevede la norma, alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Il comma 2 modifica i riferimenti normativi di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, aggiornandoli al nuovo Codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Il comma 4 estende fino al 31 dicembre 2025 l'operatività della contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio.

Il comma 3, al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione museo di fotografia contemporanea, autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Le modifiche ed integrazioni approvate in prima lettura con l'inserimento dei commi 3-*bis*, 4-*bis* e 4-*ter* sono al momento sprovviste di **RT**.

La relazione illustrativa sul comma 4 evidenzia che il Segretariato regionale per il Lazio, Ufficio periferico del Ministero della cultura, a completamento della riforma ministeriale in atto, avviata prima con il n. D.P.C.M. 167/2023, proseguita poi con il D.P.C.M. n. 57/2024 e successivi decreti attuativi, verrà soppresso con successivo trasferimento delle relative funzioni alla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, istituto dotato di autonomia speciale. La *ratio* dell'intervento normativo è, dunque, quello agevolare la gestione delle relative risorse e, in particolare, dei residui di spesa delegata correlati all'esistenza di obbligazioni giuridiche assunte a valere su finanziamenti già approvati, in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Nel corso dell'esame in prima lettura, **il rappresentante del Governo** ha confermato sul comma 4 che la proroga fino al 31 dicembre 2025 dell'operatività della contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio non è suscettibile di determinare andamenti della spesa non considerati nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica¹⁹.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica annesso al ddl iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

| Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | | |
|-----|---|-----|-----|------------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|--|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 3 | Contributo al funzionamento della Fondazione museo di fotografia contemporanea | S | C | | 0,5 | | | | 0,5 | | | | | 0,5 | | |
| 3 | Riduzione del fondo da ripartire presso il Ministero della cultura, di cui all'art.1, c. 632, della L. 197/2022 | S | C | | -0,5 | | | | -0,5 | | | | | -0,5 | | |

Al riguardo, sul comma 1 non vi sono osservazioni da formulare, trattandosi di finalizzazioni relative a risorse già stanziata a legislazione vigente.

¹⁹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 29 gennaio 2025, pagina 181.

Sul comma 2, che modifica i riferimenti normativi contenuti ai commi 1 e 2 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 104/2019 aggiornandoli al nuovo codice dei contratti pubblici, non ci sono osservazioni.

Sul comma 3, considerato che l'autorizzazione ivi prevista è predisposta nella forma di limite massimo di spesa e che il relativo onere appare pienamente rimodulabile, nulla da osservare. Ad ogni modo, poiché la norma prevede che l'autorizzazione di spesa sia destinata alla copertura dei fabbisogni di funzionamento della Fondazione Museo di fotografia contemporanea per il solo 2025 e considerato che tale ente rientra nell'ambito delle Amministrazioni contemplate nel comparto S13 a fini di contabilità nazionale (cd. "Amministrazioni pubbliche"²⁰), sarebbe utile acquisire ulteriori elementi informativi in merito alle ordinarie modalità di finanziamento delle attività e ai fabbisogni di funzionamento della predetta Fondazione²¹.

Quanto ai profili di copertura del relativo onere, a cui si provvede mediante il definanziamento della dotazione 2025 del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge di bilancio 2023 (Fondo da ripartire MIC)²², alla luce delle conferme acquisite in sede di esame in prima lettura riguardo alle disponibilità presenti e all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli interventi di spesa già previsti ai sensi dalla normativa vigente²³, nulla da osservare.

Con riferimento al comma 3-*bis*, che al fine di favorire la fruizione e la valorizzazione del Memoriale della *Shoah* di Milano prevede una autorizzazione di spesa a decorrere dal 2025 predisposta come limite massimo e riferita ad un onere pienamente rimodulabile, nulla da osservare.

Per i profili di copertura, a cui si provvede mediante la riduzione del Fondo per gli interventi del Ministero della cultura (lettera a)) e dei Fondi speciali di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia, utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri dell'università e della ricerca e dell'istruzione e del merito (lettere b) e c)), andrebbero fornite conferme riguardo alle disponibilità esistenti a valere su tali stanziamenti, nonché riguardo all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di eventuali interventi di spesa già programmati dalle medesime amministrazioni²⁴.

²⁰ Sotto settore "Altre Amministrazioni locali". Cfr. ISTAT, Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e di finanza pubblica), 30 settembre 2023.

²¹ La Fondazione Museo di fotografia contemporanea, operante dal 2004, è stata costituita dal Comune di Cinisello Balsamo e dalla Città metropolitana di Milano (enti fondatori). La Regione Lombardia e il Ministero della cultura sostengono l'istituzione. Cfr. Sito *internet* dell'ente Fondazione Museo della fotografia contemporanea.

²² Si ricorda che tale disposizione ha istituito un Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo. Tale Fondo è iscritto sul capitolo 1923 dello stato di previsione del Ministero della cultura.

²³ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 29 gennaio 2025, pagina 180.

²⁴ Il Fondo nella titolarità del MIC, iscritto sul capitolo 1923 del relativo stato di previsione, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 2.459.300 euro per l'anno 2025. Gli accantonamenti relativi al Fondo speciale di parte corrente intestate al Ministero dell'università recano una

Sul comma 4, alla luce dei chiarimenti forniti durante l'esame in prima lettura, nulla da osservare.

Sul comma 4-*bis*, che modifica gli importi della dotazione del fondo costituito in favore degli enti locali dalla legge di bilancio 2025 - aumentandone di 5 milioni di euro l'importo per il 2025 (da 31.967.000 euro a 36.967.000 euro), di 31,76 milioni di euro la dotazione per il 2026 (da 38.700.000 euro a 70.460.000 euro) e di 28,4 milioni di euro la dotazione per il 2027 (da 31.380.000 euro a 59.780.000 euro) - trattandosi di limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Quanto al comma 4-*ter*, che dispone la copertura degli oneri di cui al comma 4-*bis*, andrebbero fornite conferme in merito all'esistenza delle relative disponibilità a valere sulla dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili per le annualità 2025-2027²⁵, nonché in merito all'adeguatezza dei relativi stanziamenti a fronte dei fabbisogni previsti per le medesime annualità.

Articolo 11

(Misure urgenti concernenti il Ministero della cultura)

Il comma 01, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, limitatamente alla quota utilizzata a copertura degli oneri relativi all'autorizzazione di spesa destinata al personale non dirigenziale del Ministero della cultura, per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, non sono più automaticamente ridotti in termini di competenza e di cassa. Esso demanda invece a un decreto del Ministro della cultura la definizione dei criteri, delle tempistiche e delle modalità secondo cui gli uffici dotati di autonomia speciale del medesimo Ministero dispongono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei suddetti proventi. A tal fine, novella l'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 363, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) che, a decorrere dal 2020, impone al Ministero della cultura di destinare una quota dei proventi prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento e derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 luglio di ciascun anno ed entro determinati limiti, a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del proprio personale. In particolare, la disposizione in esame espunge il riferimento ai proventi prodotti nell'anno precedente, differisce dal 31 luglio al 15 dicembre di ciascun anno il termine entro il quale la quota in questione deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato e stabilisce infine che tale destinazione costituisce ora una facoltà e non più un obbligo per l'amministrazione.

Il comma 2 novella l'articolo 1-*ter*, comma 4, del decreto-legge n. 104/2019 (legge n. 132/2019) estendendo anche ai luoghi della cultura dotati di autonomia speciale la vigente disposizione, in precedenza limitata ai soli istituti e musei dotati di tale autonomia, la quale stabilisce che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso siano versati all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati al Fondo risorse decentrate del Ministero della cultura per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti

dotazione di 37,8 milioni di euro per il 2025, 39,5 milioni di euro per il 2026 e 41,5 milioni di euro dal 2027. La dotazione del MIM è di 20,6 milioni di euro per il 2025, di 23,1 milioni di euro per il 2026 e di 32,9 milioni di euro dal 2027.

²⁵ Si segnala che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 77.362.905 euro per l'anno 2025, a 273.918.243 euro per l'anno 2026 e a 386.091.404 euro per l'anno 2027.

locali presso gli stessi istituti e luoghi della cultura, nel limite massimo del 15% del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa. Lo stesso comma stabilisce inoltre che anche gli introiti derivanti dai trasferimenti di risorse tra le disponibilità delle Soprintendenze speciali ed autonome o i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, anche degli utili conseguiti dalla società ALES S.p.A., poi riassegnati, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura sono soggetti alla destinazione sopra richiamata, in aggiunta alle finalità già previste a legislazione vigente

La RT evidenzia sui commi 1 e 2 che le disposizioni non recano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, il comma 1 semplifica le procedure relative all'individuazione delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura da destinare, in misura non superiore a 10 milioni di euro, alla remunerazione di eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale del Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Segnala che con la disposizione si elimina il riferimento agli introiti dell'anno precedente, si sposta il termine dal 31 luglio al 15 dicembre e si rende esplicito che la destinazione alla remunerazione delle prestazioni per il lavoro straordinario del personale costituisce una facoltà dell'amministrazione.

Evidenzia che dal riconoscimento della predetta facoltà non deriva un incremento di risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale finanziati a carico del fondo risorse decentrate

Il comma 2 estende la possibilità prevista dall'art. 1-ter, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, di attivare specifici progetti locali mediante l'utilizzo delle proprie risorse derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso, precedentemente prevista solo per gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale, a tutti i luoghi della cultura dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura (musei, parchi archeologici, complessi monumentali, gallerie ecc.). Inoltre, viene estesa questa possibilità anche all'utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (c.d. riequilibrio finanziario).

Assicura che dalla disposizione richiamata non deriva in ogni caso un incremento del trattamento accessorio medio *pro capite* del personale.

L'integrazione apportata in prima lettura con l'inserimento del comma 01 è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica annesso al ddl iniziale non espone valori.

Al riguardo, con riferimento al comma 01, che prevede che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, limitatamente alla quota utilizzata a copertura degli oneri relativi all'autorizzazione di spesa destinata al personale non dirigenziale del Ministero della cultura, per indennità

aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, non debbano essere più automaticamente ridotti in termini di competenza e di cassa, andrebbe chiarito se la disposizione sia suscettibile di determinare minori risparmi di spesa rispetto a quelli da ritenersi già scontati dai tendenziali redatti ai sensi della legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma, con una modifica all'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità con cui gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura dispongono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale della disposizione che adegua le disposizioni contabili relative alla copertura finanziaria delle indennità del personale non dirigenziale del Ministero della cultura alla sopravvenuta riorganizzazione dello stesso Ministero.

Sul comma 1 non si formulano osservazioni, considerato che - come evidenziato dalla relazione tecnica - dalla facoltà prevista dalla norma non deriva un incremento delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale finanziati a carico del fondo risorse decentrate.

Analogamente sul comma 2 non si formulano osservazioni, considerato che le risorse utilizzabili per la remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti già erano destinabili a spesa ai sensi della legislazione previgente.

Articolo 12 **(Disposizioni finanziarie)**

La norma reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del presente decreto, con esclusione degli articoli, 2, 3, 4, 5 e 10, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che l'articolo reca la clausola di invarianza relativa agli articoli non onerosi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica annesso al ddl iniziale non espone valori.

Al riguardo, rinviando agli articoli precedenti, si rammenta quanto previsto dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità secondo cui per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria la relazione tecnica deve riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica²⁶

²⁶ In una relazione della Corte dei conti si legge che "la mancata, esplicita previsione di costi aggiuntivi, da dimostrare peraltro da parte di relazioni tecniche accurate sul punto (il che non accade), non esclude infatti che

Sul piano metodologico, si ricorda che le dotazioni in bilancio dovrebbero scontare esclusivamente i fabbisogni di spesa già previsti ai sensi della normativa vigente²⁷.

dalle norme possano effettivamente derivare, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura implicita, pertanto, a carico dei “tendenziali”, con aggravio dunque dei saldi, di fatto, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio. Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano già state quantificate in modo da presentare margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all’implementazione delle nuove normative varate: in tal caso si determinerebbe, però, una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra, come attesta la presenza, nella legge di bilancio, della Sezione II, dedicata, appunto, alla legislazione vigente”. Cfr. Corte dei conti, SS.RR. in sede di controllo, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri nel quadrimestre, maggio-agosto 2024, Delibera n. 60/2024, pagina 4.

²⁷ In presenza di clausole di neutralità, anche il Dipartimento della RGS evidenzia che la RT “dovrà riportare i dati e gli elementi che giustifichino l’ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, fornendo indicazione delle risorse già previste in bilancio utilizzabili per le finalità indicate”. Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, Paragrafo 4.3, pagina 4.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Dic. 2024

[Nota di lettura n. 211](#)

A.S. 1315: “Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia)

"

[Nota di lettura n. 212](#)

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise (**Atto del Governo n. 237**)

"

[Nota di lettura n. 213](#)

A.S. 1323: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 214](#)

A.S. 1330: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (Approvato dalla Camera dei deputati)

Gen. 2025

[Nota di lettura n. 215](#)

A.S. 1294: "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 216](#)

A.S. 1335: “Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina”

"

[Nota di lettura n. 217](#)

A.S. 1337: “Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”

"

[Nota di lettura n. 218](#)

A.S. 1320: “Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate

"

[Nota di lettura n. 219](#)

A.S. 1322: "Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria" (Approvato dalla Camera dei deputati) - Edizione provvisoria

"

[Nota di lettura n. 220](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/CE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (**Atto del Governo n. 242**)

Feb. 2025

[Nota di lettura n. 221](#)

A.S. 1359: “Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA”

"

[Nota di lettura n. 222](#)

A.S. 1340: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024" (Approvato dalla Camera dei deputati)